

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

"DIRITTO ALLA SALUTE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

Siglabile "D.A.S. ODV"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro addì tredici del mese di dicembre

- 13 - 12 - 2024 -

alle ore dodici (12.00)

in Aosta, in Via Vittorio Avondo n. 8, al piano terra.

Avanti me dottor **Silvia GALLIANO** Notaio alla residenza di Aosta, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Aosta,

è presente il signor:

.. CROTTA Sergio nato a Ivrea (TO) il 9 gennaio 1947 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione

"DIRITTO ALLA SALUTE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

Siglabile "D.A.S. ODV"

con sede in Aosta (AO), Piazza Emile Chanoux n. 15, presso lo Studio Pivato e Associati, durata illimitata, Codice Fiscale 91082750075.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere in forma pubblica il presente atto e mi dichiara che si trova qui riunita l'assemblea dei soci della predetta società per discutere

Registrato ad Aosta

il 18/12/2024
al N. 6967
Serie 1T
esatti € 245,00

e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica art. 10 dello Statuto Sociale -.

E invita me Notaio a far constare da questo pubblico verbale le risultanze che l'assemblea stessa andrà ad adottare. Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto, il comparente il quale

constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato ai sensi di legge e di statuto in un'unica convocazione in questo luogo e ora;
- che oggi sono presenti o rappresentanti, per deleghe che, ritenute valide, vengono acquisite agli atti dell'Associazione, numero trentuno associati sui totali di trentanove associati;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti: il Presidente nella persona del comparente e il Vice Presidente Modesti Maria Sabina e i Consiglieri Signori PIVATO Walter, Leonardi Andrea, Dagnes Bruna, Grasso Roberto e Salval Michy;
- che non esiste Collegio Sindacale;

e dichiara:

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che l'assemblea è quindi valida ed idonea a deliberare sui

punti di cui al predetto ordine del giorno, in prima convocazione.

Il Presidente prende la parola ed espone all'assemblea la modifica statutaria che si intende proporre per adeguare il vigente statuto alla vigente normativa, relativa al penultimo comma dell'articolo 10, da sostituire con il seguente tenore letterale: *"E' straordinaria quella convocata per la eventuale modifica dello statuto, per lo scioglimento, per la sua trasformazione, scissione e fusione e per qualsiasi altra decisione che produca conseguenze durature per l'Associazione stessa"*.

L'assemblea - udito quanto sopra, dopo esauriente discussione all'unanimità con voto palese espresso per alzata di mano.

DELIBERA

- di **approvare** la modifica statutaria proposta;
- di **allegare** al presente verbale sotto la **lettera A)** detto nuovo statuto sociale aggiornato alla luce di quanto sopra, approvandolo integralmente, omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente e previa sua e mia sottoscrizione;
- di **dare mandato** al Presidente dell'assemblea per apportare al presente atto e allegato statuto tutte quelle modifiche non sostanziali che venissero richieste dalle competenti Autorità in sede di pubblicità del presente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola l'assemblea viene sciolta alle ore dodici e venti minu-

ti.

La parte, acquisita l'informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali qui dalla stessa forniti.

E

richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, dattilo-
scritto da persona di mia fiducia ove non scritto di mio pu-
gno, ho letto al comparente, il quale da me interpellato lo
dichiara conforme alla sua volontà ed a verità ed in conferma
con me lo sottoscrive alle ore dodici e venti minuti.

Occupa di fogli uno, pagine tre intere più la presente.

IN ORIGINALE FIRMATO:

CROTTA Sergio

Silvia GALLIANO, Notaio

Organizzazione di volontariato
"DIRITTO ALLA SALUTE - ODV"

STATUTO

Articolo 1. Denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore la Organizzazione di volontariato "DIRITTO ALLA SALUTE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" siglabile in "D.A.S. ODV".

L'Organizzazione assumerà l'indicazione di Ente del Terzo Settore con acronimo ETS ad ottenimento dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Aosta (Valle d'Aosta), Piazza Émile Chanoux, numero civico 15, presso lo Studio Pivato e Associati.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporterà modifica statutaria, ma soltanto l'obbligo di comunicazione, entro 30 giorni decorrenti dalla data dell'evento, agli Uffici competenti.

Articolo 2. Durata

La durata della Organizzazione è illimitata.

L'Associazione potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Articolo 3. Scopi

L'Organizzazione di Volontariato (ODV) è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

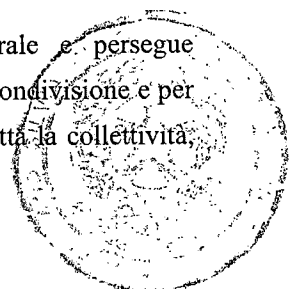
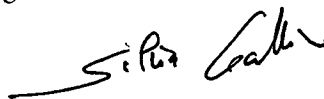
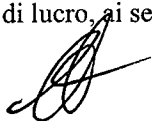
Essa è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altri Enti simili e ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

L'Organizzazione, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di prendersi cura ed assistere le persone che vivono situazioni di malattie e/o di marginalità e disagio. In ragione di ciò svolge l'attività di assistenza sanitaria e sociale della popolazione emarginata e bisognosa con difficoltà di accesso alle cure sanitarie, finalizzata allo sviluppo e al miglioramento delle condizioni igieniche, sanitarie e sociali, in spirito di solidale collaborazione per il raggiungimento del benessere fisico e mentale delle persone integrando gli aspetti sociali e psicologici.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 4. Attività sociale

L'Associazione, dunque, esercita in via principale attività di interesse generale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Si ispira ai valori della gratuità e della condivisione e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di tutta la collettività, senza scopo di lucro, ai sensi dell'Articolo 5 del D. Lgs. 117/2017.



Essa si prefigge i seguenti obiettivi specifici: **i)** interventi e prestazioni sanitarie; **ii)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni; e tutto ciò mediante la attuazione e la realizzazione delle seguenti azioni:

- a) attività prevalentemente di tipo ambulatoriale di assistenza sanitaria e medica specialistica;
- b) coordinamento di tale attività con le figure professionali e le strutture sanitarie presenti sul territorio;
- c) informazione e formazione di tipo educativo, comportamentale e preventivo, su temi di natura sanitaria, rivolte alle persone che accedono al servizio;
- d) reperire e gestire direttamente le strutture idonee alla realizzazione del proprio progetto di assistenza;
- e) reperire e formare operatori qualificati;
- f) sensibilizzare e formare quanti hanno responsabilità politica, sociale, educativa nei confronti di persone che vivono situazioni di malattia, di marginalità e disagio.
- g) promuovere eventi culturali, informativi, divulgativi e formativi, che favoriscano un'integrazione con il tessuto sociale e le attività dell'associazione.

Le attività suesposte sono svolte dalla Organizzazione a favore di terzi e tramite prestazioni fornite dai propri aderenti in modo spontaneo e gratuito.

L'ODV inoltre può esercitare attività diverse, anche commerciali, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti dell'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 5. Soci e loro ammissione

Sono soci dell'Organizzazione tutte le persone fisiche e / o giuridiche, le società, le Associazioni e gli Enti di natura privata e pubblica che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su domanda scritta dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. La deliberazione è inoltre comunicata alla Assemblea nella successiva convocazione.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 (trenta) giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della prima successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile; e l'entità della quota sociale e il termine per il pagamento sono stabiliti dall'assemblea.

Articolo 6. Diritti e doveri dei soci

I soci dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi della legge ed entro i limiti stabiliti dalla assemblea;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;

- votare in Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto a un voto;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta e preavviso di almeno 15 giorni e secondo le modalità previste dal regolamento interno.

I soci dell'Organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i tempi stabiliti dalla assemblea.

Articolo 7. Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

Articolo 8. Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione.

Il Socio può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunque ammesso da parte dell'escluso il ricorso al giudice ordinario.

Articolo 9. Organi sociali

Sono organi sociali:

- la Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo;
- l'Organo di revisione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 10. L'assemblea dei soci

L'assemblea è composta dai soci dell'Organizzazione ed è l'organo sovrano.

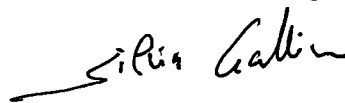
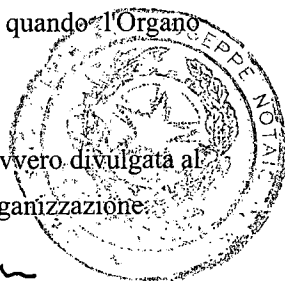
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, avviso contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data, orario e luogo di seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Organo amministrativo lo ritiene necessario.

La votazione sarà palese.

La convocazione dell'assemblea potrà avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita ovvero divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione.

Il verbale dell'assemblea viene redatto, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la eventuale modifica dello statuto, per lo scioglimento, per la sua trasformazione, scissione e fusione e per qualsiasi altra decisione che produca conseguenze durature per l'Associazione stessa.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 11. Compiti dell'Assemblea

L'assemblea dei soci:

1. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
2. approva il bilancio di esercizio;
3. nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
4. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
6. delibera sull'esclusione degli associati;
7. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
8. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
9. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
10. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 12. Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato potrà essere portatore di un numero massimo di due deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa alla assemblea e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che eventualmente riguardassero la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 13. Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria:

- a) modifica lo statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- b) delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

Anche nel caso di seconda convocazione non si potrà derogare dalle maggioranze sopra indicate determinate.

Articolo 14. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari, tra un minimo di 5 (cinque) e un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'assemblea tra i soci.

I membri del Consiglio durano in carica per anni 3 (tre) e sono rieleggibili per due mandati.

A parziale deroga i componenti uscenti sono inoltre rieleggibili qualora per il totale o parziale rinnovo dell'Organo di amministrazione non si presentino nuove candidature.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito e delibera quando siano presenti tutti i membri dell'Organo stesso.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti.

Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione tiene i libri contabili, in particolare

1. il libro dei soci;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione.

Articolo 15. Presidente e Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente può essere rieletto per massimo due mandati, ad eccezione del fatto che non vi siano altre candidature da parte dei soci.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

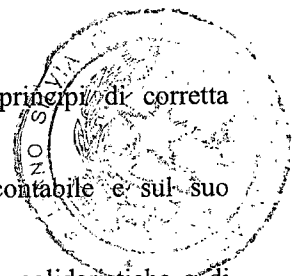
Articolo 16. Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'Articolo 30 del D. Lgs 117/2017.

E' formato da due revisori legali iscritti al relativo Registro.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;



d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui alle norme del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

e) tiene il libro dell'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 17. Organo di revisione legale dei conti

Se nominato, sarà formato da un Revisore contabile iscritto al relativo Registro.

Articolo 18. Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 19. Beni sociali

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dai soci.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Organizzazione e saranno ad essa intestati.

Articolo 20. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Organizzazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D. Lgs. 117/2017, ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, nonché ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 21. Bilancio sociale

Il Bilancio è redatto nei casi e modi previsti dall'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017, è.

annuale ed è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui il documento stesso si riferisce.

Articolo 22. Convenzioni

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche, di cui all'Articolo 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

Articolo 23. Personale retribuito

L'Organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'Articolo 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

Articolo 24. Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Articolo 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 25. Responsabilità della Organizzazione

L'Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati

Articolo 26. Assicurazione dell'Organizzazione

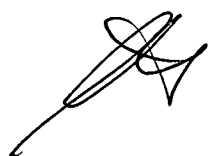
L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Organizzazione stessa.

Articolo 27. Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'Articolo 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 28. Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



CROTTA Sergio

Silvia Gallo

